



**Le delibere ARERA
n.443 e 444 del 31
ottobre 2019: finalità,
competenze e
riflessi sui Comuni**

a cura di Francesco
Iacotucci

Firenze 17/02/2020



ARERA: funzioni attribuite dalla Legge di Bilancio 2018

La legge 27/12/2017 n. 205 (Legge di Bilancio per il 2018), art. 1, comma 527, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, da esercitarsi *"con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria"* stabiliti dalla legge istitutiva (legge 14 novembre 1995, n. 481) e già esercitati negli altri settori di competenza.

In particolare, tra le funzioni attribuite all'Autorità rientrano la **diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza** e la **tutela dei diritti degli utenti**, anche tramite la **valutazione di reclami, istanze e segnalazioni** presentati dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati

Art. 1 comma 527 lettera c) legge 27/12/2017 n. 205 (legge di Bilancio 2018).



**KEEP
CALM
AND
don't panic
it's ARERA**

Prima del panico....

Arera:

Regolazione-rifiuti@arera.it

0265565313

protocollo.aeegsi@pec.energia.it

Ifel

assistenzaMTR@fondazioneifel.it

Elenco webinar ed incontri sul sito

<https://www.fondazioneifel.it/>

News sempre aggiornate

Sportello Arera per i consumatori



Lo Sportello

Servizio Conciliazione

Servizi Luce e Gas

Servizi Idrici

Home / **Informazioni Rifiuti**

Informazioni Rifiuti



Hai bisogno di informazioni sul settore dei Rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati?

Lo Sportello per il consumatore Energia e Ambiente, istituito dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) presso Acquirente Unico S.p.A., dal 1° luglio 2018 fornisce informazioni ed assistenza agli utenti del settore rifiuti anche differenziati, urbani e assimilati.

Chi vi può accedere?

Possono rivolgersi allo Sportello gli utenti del settore dei rifiuti, anche differenziati urbani e assimilati, anche assistiti da un delegato professionista (avvocato, consulente, ecc.) o da un'Associazione dei consumatori.

Quali Info può fornire lo Sportello?

In attesa della definizione della regolazione in materia, lo Sportello riceve, classifica ed esamina le comunicazioni pervenute degli utenti al solo fine di trasferire le informazioni raccolte all'Autorità, perché ne possa tenere conto per la definizione del quadro regolatorio di competenza.

SERVIZIO CONCILIAZIONE
ARERA
Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente

Gestisci ON-LINE
la tua Richiesta di Conciliazione!

800 166 654
SPORTELLO PER IL CONSUMATORE
ENERGIA E AMBIENTE

Arera reclami

Per reclami e segnalazioni sulla qualità del servizio?

I reclami o le segnalazioni aventi ad oggetto la qualità del servizio nel settore dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati devono essere preventivamente inviati dall'utente al proprio gestore di riferimento, che è tenuto a rispondere entro i termini e con le modalità fissati dalla propria Carta dei servizi.

L'utente può altresì verificare, anche consultando il sito web del gestore, se lo stesso abbia attivato procedure di conciliazione.

Per ulteriori informazioni è possibile scrivere a

info.sportello@acquirenteunico.it

o

contattare il Numero Verde

800.166.654

attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18, esclusi i festivi.

Attenzione! Nei giorni 2 novembre, 24 e 31 dicembre il servizio è attivo dalle 8 alle 12;

il 29 giugno il servizio non è attivo.

6

Arera: elementi fondamentali

- *tutela per gli utilizzatori del servizio*: per la prima volta viene introdotto un limite alla crescita delle entrate tariffarie
- *attenzione alla finanza pubblica*: riequilibrio tra gettito tariffario e ricadute nella finanza del Comune
- *trasparenza per gli utenti finali*: evidenza dei costi effettivi del ciclo dei rifiuti
- *trasparenza nei rapporti tra gestori e Comuni*: **corrispettivi calcolati sulla base dei costi effettivi e non sulla base di previsioni**
- *visione industriale*: chi determina i corrispettivi deve essere in grado di valutare le conseguenze delle proprie decisioni
- *asimmetria e gradualità*: tener conto delle situazioni esistenti e promuovere miglioramenti in ognuna, a partire da quanto rilevato
- *tempistiche*: necessarie per dare stabilità e certezza ad un sistema

Arera: Prospettiva della regolazione



Periodo regolatorio

Arera prevede un periodo regolatorio di 4 anni a partire dal 2020 (2020/2023) diviso in due semiperiodi

- Primo semiperiodo 2020-2021
- Secondo semiperiodo 2022-2023
- **Delibera 443/2019/R/rif Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR).**
 - Ha validità per il primo semiperiodo
- **Delibera 444/2019/R/Rif Testo Integrato In Tema Di Trasparenza Nel Servizio Di Gestione Dei Rifiuti**
 - **Ha validità da 1 aprile 2020 - 31 dicembre 2023**

Arera Scadenze

DETERMINAZIONE N. 173/DAGR/2019

- **17 gennaio 2020**
 - versamento del contributo da parte degli esercenti dei servizi del settore del ciclo dei rifiuti;
- **28 febbraio 2020**
 - invio, tramite il sistema informatico di comunicazione dell'Autorità, dei dati relativi alla contribuzione

DETERMINAZIONE N. 4/DRIF/2019

- **31 gennaio 2020 – prorogato al 18 febbraio 2020**

compilazione trasmissione dei dati e delle informazioni da parte dei soggetti che al 31 dicembre 2018 svolgevano l'attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti (anche nel caso siano comuni)

Arera Scadenze

- **444/2019/R/Rif “Testo Integrato in tema di Trasparenza nel servizio di gestione dei Rifiuti”**
 - **1 aprile 2020** per tutti i gestori e comuni sopra i 5000 abitanti
 - **1 gennaio 2021** per i comuni sotto i 5000 abitanti
- **443/2019/R/rif Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR).**
 - **31 dicembre- prorogato al 30 aprile 2020 per tutti**

Gli obiettivi della trasparenza – Quadro Strategico ARERA

Dal Quadro Strategico 2019-2020, approvato dall’Autorità con Deliberazione 18 giugno 2019 n. 242/2019/A:

*L’Autorità, in coerenza con le proprie finalità generali, intende agevolare la trasformazione dei consumatori in **attori consapevoli** dei settori energetici e ambientali. (...)*

*Il primo passo in questa direzione è quello di fornire al consumatore gli strumenti per comprendere meglio le proprie esigenze in termini quantitativi e qualitativi, in modo tale che possa **operare scelte consapevoli**. Per far ciò **il regolatore deve rafforzare gli strumenti di informazione, di formazione e di trasparenza a favore dei consumatori**, nonché raccogliere le loro esigenze tramite appositi “canali di ascolto” (...)*

*Per il ciclo dei rifiuti, in particolare, **una maggiore consapevolezza degli utenti circa le caratteristiche del servizio e l’importanza di comportamenti virtuosi, supportata da attività di comunicazione e informazione, concorrerà anche ad accrescere la fiducia e l’accettabilità sociale delle iniziative di investimento relative ad infrastrutture strategiche per il settore.***

TITR 444: contenuti

Con questa deliberazione ARERA intende:

- realizzare **condizioni di garanzia a tutela di tutti gli utenti del servizio** integrato di gestione dei rifiuti urbani (RU) - ovvero dei singoli servizi di raccolta e trasporto (RT) e/o di spazzamento e lavaggio (SL), in caso di gestioni non integrate - **in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, indipendentemente dalle scelte organizzative relative alla gestione del servizio o dalla tipologia di tariffa applicata all'utente;**
- ***“rafforzare il grado di informazione e la trasparenza, al fine di accrescere la consapevolezza dell'utente dei servizi e così promuovere comportamenti virtuosi, in coerenza con gli obiettivi di carattere ambientale previsti dalla disciplina europea”.***

Il TITR individua gli elementi informativi minimi che devono essere resi disponibili a tutti gli utenti (cioè a tutte le utenze, domestiche e non domestiche, tenute al pagamento della TARI o della tariffa corrispettiva):

- ❖ **attraverso il sito internet del gestore del servizio integrato rifiuti** (ovvero di ogni soggetto che eroga il servizio, ciascuno per la parte di propria competenza, anche il Comune);
- ❖ **tramite i documenti di riscossione** (avviso di pagamento o fattura).

Le variazioni di rilievo delle condizioni di erogazione del servizio dovranno essere comunicate agli utenti interessati - eventualmente anche in modo individuale - con un preavviso di almeno 30 giorni.

TITR 444: destinatari

Soggetti affidatari del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, inclusi i Comuni che gestiscono, in tutto o in parte, il servizio in economia.

Qualora le attività del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani siano gestite da soggetti distinti, gli obblighi di trasparenza si applicano a ciascuno di essi per gli aspetti di propria competenza.

La delibera individua tre macro ambiti operativi del servizio, ovvero tre tipologie di soggetti destinatari del provvedimento:


A) Gestore che effettua l'attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti, comprese le attività di bollettazione e invio di avvisi di pagamento, nonché la gestione dei reclami, anche mediante sportelli dedicati o *call center*, inclusi i Comuni titolari della medesima attività

B) Gestore delle attività di spazzamento (meccanizzato, manuale e misto) e **lavaggio delle strade (SL)**, incluso lo svuotamento dei cestini portarifiuti e la raccolta delle foglie; sono escluse le operazioni di sgombero della neve dalle strade e pertinenze effettuate solo per garantire la loro fruibilità e sicurezza. Inclusi i Comuni che gestiscono in economia anche solo parti di tale attività.

C) Gestore delle attività di raccolta e trasporto dei rifiuti (RT) verso impianti di trattamento, smaltimento, riutilizzo o recupero, così come i Comuni che gestiscono in economia anche solo parti del servizio;

Elementi informativi minimi: obblighi di trasparenza tramite siti web

Il gestore del servizio integrato - ovvero i singoli gestori dei servizi di RT, SL, gestione tariffe e relazioni con gli utenti - è tenuto, a predisporre e ad aggiornare un'apposita sezione del proprio sito internet dedicata alla trasparenza, facilmente accessibile dalla home page, che presenti un set minimo di informazioni relative a:




Al fine di favorire la corretta e costante informazione degli utenti, nella sezione del sito internet del gestore affidatario dei servizi **le variazioni di rilievo relative alle condizioni di erogazione dei servizi** dovranno essere pubblicate con un preavviso di almeno 30 giorni

Elementi informativi minimi: obblighi di trasparenza tramite siti web. Esempio

Come potrebbe essere gestita la trasparenza tramite siti web nel caso, piuttosto frequente, in cui in un Comune:

- un gestore privato eroga il servizio RT e lo spazzamento, anche per altri Comuni;
- il Comune gestisce con proprio personale il servizio tariffe e relazioni con gli utenti.



Informazioni da fornire tramite i documenti di riscossione: la nuova bolletta rifiuti

Il gestore del servizio integrato rifiuti urbani, oppure quello responsabile dell'attività gestione tariffe e rapporti con gli utenti, è tenuto a fornire una base informativa - omogenea a livello nazionale - che assicuri l'eguale trattamento degli utenti con riferimento alla trasparenza dei documenti di riscossione.

La "nuova" bolletta è lo strumento più completo per le comunicazioni agli utenti previsto dal TITR; vi sono dedicati gli artt. 4, 5, 6, 7 e 8.

Il documento di riscossione deve fornire in modo chiaro e comprensibile, eventualmente in appositi **prospetti informativi allegati, i seguenti contenuti:**

A

Informazioni generali sul documento di riscossione

B

Dati di sintesi sugli importi addebitati e sul calcolo della tariffa

C

Informazioni sulle modalità di pagamento

D

Informazioni sulle modalità di erogazione del servizio e sul raggiungimento degli obiettivi ambientali

TITR 444: tempistica di applicazione

Le nuove regole sulla trasparenza a beneficio degli utenti domestici e non introdotte dal TITR 444 prevedono un **primo periodo di applicazione, che va dal 1° aprile 2020 al 31 dicembre 2023**. Si applicano in via sperimentale per tutto il 2020.

La tempistica di avvio della loro applicazione sul territorio dipende dalla dimensione demografica dei Comuni, ovvero del bacino gestito (art 2.3): :

Devono applicare il TITR dal 1° aprile 2020	Devono applicare il TITR dal 1° gennaio 2021
<p>I gestori (servizio di RT, di SL e delle attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti) che servono territori, anche oggetto di procedure di affidamento diverse, con popolazione residente totale superiore a 5.000 abitanti. Sono inclusi i Comuni che gestiscono tali servizi in economia.</p>	<ul style="list-style-type: none">▪ I gestori del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani o dei singoli servizi di raccolta e trasporto e/o di spazzamento e lavaggio delle strade - compresi i Comuni che gestiscono tali servizi in economia - che servono territori, anche oggetto di procedure di affidamento diverse, con popolazione residente complessiva non superiore a 5.000 abitanti.▪ I gestori delle attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti - compresi i Comuni che gestiscono tali servizi in economia - che servono territori, anche oggetto di procedure di affidamento diverse, con popolazione residente complessiva non superiore a 5.000 abitanti.

NB: è plausibile che in alcuni Comuni nel 2020 si avrà una applicazione *asimmetrica* della trasparenza: in relazione alla diversa dimensione demografica dei bacini gestiti, il gestore del servizio di RT e SL potrebbe essere tenuto ad adempiere dal 1/04/2020, mentre il piccolo Comune, che gestisce in autonomia il servizio relazioni utenti, partirebbe dal 1/01/2021.

Prossimi passi di ARERA

- Acquisizione di dati ed evidenze finalizzati alla formulazione di proposte che confluiranno nel **DCO qualità contrattuale**
- *Baseline* per costruzione banca dati in tema trasparenza e informazioni minime delle condizioni di erogazione da garantire agli utenti

in corso

Raccolta dati qualità per gestori tariffe e rapporti con gli utenti (Det 4/DRIF/2019)

**Entro marzo 2020:
DCO qualità contrattuale:
Prime proposte relative a
indicatori e standard minimi
di qualità contrattuale del
servizio di gestione dei RU**

Le novità del nuovo metodo tariffario

Delibera 443/2019/R/rif **Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR).**


Il presente provvedimento reca le **disposizioni aventi ad oggetto la determinazione delle entrate tariffarie per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, ovvero dei singoli servizi che lo compongono.**

Chi è il gestore?

Gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti è il soggetto affidatario del servizio integrato di gestione dei RU, ivi inclusi i comuni che gestiscono in economia.

- **Se un'azienda vince un appalto ed esegue il servizio, ma non redige il PEF, che continua ad essere redatto dal comune, chi è il gestore?**
- *L'Autorità invita ad evitare letture formalistiche della definizione di gestore che rischiano di generare distorsioni difficilmente sanabili. Ad ARERA interessa la fonte del dato, ovvero la responsabilità del dato; quindi, chi fa la dichiarazione di veridicità sui dati inclusi nel calcolo tariffario è il gestore. In qualsiasi caso è necessario fare il PEF secondo i criteri indicati nell'MTR dall'Autorità. L'obiettivo della riforma introdotta è quello di garantire un controllo sui costi, da parte di chi quei costi li produce.*

Compiti previsti dall'AUTORITÀ secondo MTR 443



Le disposizioni dell'Autorità attengono esclusivamente alla suddivisione fra costi fissi e variabili nel caso di TARI tributo, ovvero all'ammontare complessivo del corrispettivo del servizio rifiuti nel caso di tariffa corrispettiva, e non anche alla definizione delle tariffe finali da applicarsi agli utenti del servizio rifiuti, ossia all'articolazione tariffaria in senso proprio

Le novità del nuovo metodo tariffario



Fondazione ANCI

Roma, 9 dicembre 2019

Le modalità e le tempistiche di predisposizione degli atti relativi ai Piani economico-finanziari (PEF) e alle tariffe della Tari e della tariffa corrispettiva per l'anno 2020

Relativamente alla terminologia utilizzata nella Delibera in esame, si ritiene che per “*soggetto gestore*” possa intendersi chi effettua i servizi ricompresi nel Piano Economico Finanziario. Esso, quindi, può essere rappresentato da uno o più soggetti esterni, ovvero dallo stesso Comune per quanto attiene i servizi gestiti direttamente da quest'ultimo.

Per quanto riguarda l'*ente territorialmente competente*, l'ARERA non ne fornisce una definizione precisa, ma si deve ritenere che esso sia da identificare negli enti di governo dell'Ambito e, laddove essi non siano stati costituiti, nei Comuni. Tale ente, accertato che la documentazione prodotta sia completa di tutti gli elementi richiesti, *valida* il Piano Economico Finanziario, ovvero chiede integrazioni o modifiche al gestore, per poi trasmetterlo all'Autorità.

Le novità del nuovo metodo tariffario

Delibera 443/2019/R/rif **Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR).**

Con questa delibera:

- *Si definiscono i **corrispettivi massimi calcolati sulla base dei costi effettivi e non sulla base di previsioni***
- *Si definisce il **perimetro regolatorio***
- *Si definisce un **limite di crescita annuale legato a *miglioramento previsto della qualità o a modifiche del perimetro gestionale****
- ***Si inserisce un fattore di sharing dei proventi da vendita di energia e di materia a favore dei gestori***
- *Si prevede il **ricalcolo dei costi efficienti dell'anno a-2 con eventuale conguaglio***
- ***Si inseriscono dei coefficienti per il miglioramento previsto della qualità***
- ***Si definiscono parametri di possibile incremento tariffario legato a risultati verificabili***
- ***Si modifica la distribuzione tra parte fissa e parte variabile***
- ***Si definiscono tempi certi ed uniformi***

IL PEF

Il PEF è redatto secondo quanto indicato all'articolo 18 del MTR (contenuti minimi)

Finora il PEF conteneva fino al 2019 i costi sostenuti dall'Ente

Locale con riferimento a:

- **costi interni (Ufficio Ambiente, Ufficio Tributi)**
- **costi esterni per forniture**
- **corrispettivi dovuti ai gestori affidatari del servizio di spazzamento o di raccolta,**
- **corrispettivi di trattamento/smaltimento**

Il MTR impone di redigere il PEF inserendo, al posto dei corrispettivi dovuti ai gestori affidatari, i costi operativi e di capitale sostenuti da questi ultimi

Arera: costo massimo del servizio

In premessa viene già evidenziato che:

«le tariffe, elaborate sulla base della metodologia de quo e la normativa vigente, debbano essere considerate – ai sensi di quanto già previsto dall’art. 2, comma 17, della legge 481/1995 – come i prezzi massimi unitari dei servizi al netto delle imposte, consentendo all’ente territorialmente competente di preservare eventuali efficienze nei costi derivanti dalla realizzazione di procedure concorsuali.»

- Nel caso in cui un gestore abbia redatto fino ad oggi i PEF basandosi sui contratti di servizio, può continuare a fare in questo modo?
 - No, il gestore deve redigere il PEF in base ai dati di bilancio.

Con riferimento ai criteri di gara, in generale, la regolazione come detto definisce delle tariffe massime. Qualora le gare abbiano dato luogo a valori superiori rispetto a quelli definiti dall’Autorità, tali valori non sono ammissibili ai fini del riconoscimento delle entrate tariffarie (posto che è possibile utilizzare lo strumento dell’istanza).

I costi secondo MTR

Copertura dei costi di esercizio e di investimento

ammissibili

effettivi

efficienti

Schema Semplificato dei Costi secondo MTR


L'assunto di base è che l'articolazione generale dei costi ammissibili deve essere controbilanciata dalle entrate tariffarie di riferimento

$$\text{Gettito Tariffario} = \text{Costi Gestione} + \text{Costi Comuni} + \text{Costi Capitale} + \text{Componente Conguaglio} - \text{Componente Ricavi}$$

— Componenti determinate dal Gestore

— Componenti determinate dall'ETC

Costi riconosciuti ricavati dai consuntivi delle fonti contabili obbligatorie



«a» si riferisce all'anno tariffario a={2020, 2021}

Schema Semplificato dei Costi secondo MTR

$$\text{Gettito Tariffario} = \text{Costi Gestione} + \text{Costi Comuni} + \text{Costi Capitale} + \text{Componente Conguaglio} - \text{Componente Ricavi}$$

Costi riconosciuti
ricavati dai
consuntivi delle fonti
contabili
obbligatorie

⇒ Per il conguaglio 2018 si usano le fonti contabili 2017



**Componente conguaglio(della tariffa 2020)=
costi (2018) ricalcolati con il nuovo metodo - tariffa (2018)
A cui va moltiplicato un fattore di gradualità
e può essere rateizzato per un massimo di 4 anni**

Componenti della Tariffa

$$\sum T_a = CG_a + CC_a + CK_a - b(AR_a) - b(1 + \omega_a)AR_{CONAI,a} + (1 + \gamma_a) \frac{RC_a}{r}$$

CG_a : costi generali di gestione, CC_a : costi comuni, CK_a : costi d'uso del capitale., AR_a : ricavi da vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti. AR_a : ricavi da vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti. $AR_{CONAI,a}$: ricavi da corrispettivi riconosciuti dal CONAI

SOMMA COSTI VARIABILI

PARTE VARIABILE TARIFFA




$$\sum TV_a = CRT_a + CTS_a + CTR_a + CRD_a + COI_{TV,a}^{exp} - b(AR_a) - b(1 + \omega_a)AR_{CONAI,a} + (1 + \gamma_a) RC_{TV,a}/r$$

+

SOMMA COSTI FISSI

PARTE FISSA TARIFFA




$$\sum TF_a = CSL_a + CC_a + CK_a + COI_{TF,a}^{exp} + (1 + \gamma_a) RC_{TF,a}/r$$

NEW

= **TARIFFA** 

II PEF e le tariffe

Necessità di comunicazione e circolazione delle informazioni



Contenuto delle disposizioni ARERA sui costi efficienti di esercizio e investimento

ARERA con il nuovo MTR NON si occupa della articolazione tariffaria all'utenza e della suddivisione del gettito tra utenze domestiche e non domestiche
- fa eccezione la riclassificazione dei costi in TF e TV -

I compiti del gestore del servizio

Il gestore (ovvero tutti i soggetti che erogano la totalità o parti del servizio integrato rifiuti) ogni anno devono:

- A. Predisporre il PEF “grezzo”** (al netto dei coefficienti e della parte della relazione di accompagnamento, che sono di competenza dell’ETC)
- B. Predisporre la relazione di accompagnamento al PEF**
- C. Predisporre il piano degli investimenti**
- D. Allocare correttamente le componenti di costo di investimento e di esercizio riconoscibili per ciascun anno ($a = 2020;2021$)**
- E. Determinare la componente a conguaglio relativa alle annualità pregresse e nello specifico ai costi ricalcolati riferiti all’anno di riferimento e confrontarli con i ricavi di effettiva competenza.**
- F. Calcolare la componente di costo fisso (TFa) e variabile (TVa), riclassificandola secondo le disposizioni previste all’art. 3 del MTR (in caso di TARI tributo).**

A differenza di quanto succedeva nel regime disposto dal dPR 158/99, quindi, il gestore non determina completamente il costo del suo servizio, essendo lo stesso determinato solo dopo la definizione della parte di PEF di competenza dell’Etc.

Il PEF «grezzo» predisposto dal gestore deve essere costituita da:

- ❑ **Piano finanziario degli investimenti**, da redigere a schema libero, (punto 18.2 del MTR) che deve essere composto da:
 - ◆ programma e piano finanziario degli investimenti,
 - ◆ beni, strutture e servizi disponibili per l'effettuazione del servizio,
 - ◆ risorse finanziarie necessarie,
 - ◆ relazione recante descrizione di modello gestionale e organizzativo, livelli di qualità del servizio, ricognizione degli impianti esistenti;

- ❑ **Documentazione MTR**, da redigere secondo schemi forniti da **ARERA** in appendice al MTR, come specificato al comma 18.3 del MTR, composta da:
 - ◆ **Tabella PEF** (da redigere secondo lo schema di Appendice 1)
 - ◆ **Relazione di Accompagnamento** (da redigere secondo lo schema di Appendice 2)
 - ◆ **Dichiarazione di veridicità** (da redigere secondo lo schema di Appendice 3)

Compiti dell'ETC: Procedura di Validazione

(comma 3, articolo 6 della delibera 443/2019/R/rif)

E' la verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessarie alla elaborazione del PEF e viene svolta «dall'ETC, o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore».

L'art. 19 dell'MTR specifica che **tale verifica concerne almeno:**

- **la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori;**
- **il rispetto della metodologia prevista dal MTR per la determinazione dei costi riconosciuti;**
- **il rispetto dell'equilibrio economico finanziario del gestore (*attenzione però al punto 4,5 e 4,6 si parla di gestione!!*).**

L'ETC descrive nella relazione di accompagnamento l'attività di validazione annuale svolta sui dati trasmessi dal gestore, sia riguardo agli anni a (2020) e $a+1$ (2021) sia relativamente alla determinazione dei costi efficienti delle annualità 2018 e 2019.

I compiti dell'ETC (ovvero dei Comuni ove non vi sia Ato)

- **Ricezione** del Pef «grezzo» da parte del gestore e la verifica formale che comprenda tutte le sue parti;
- **Definizione** dei parametri/coefficienti per il completamento del PEF previsti dal MTR;
- **Redazione** del paragrafo 4 della relazione di accompagnamento al PEF, compresa l'eventuale istanza per il superamento del limite di crescita annuale (Appendice 2 delibera 443);
- **Validazione** del PEF finale (completezza, coerenza e congruità dei dati);
- **Assunzione della determinazione** di definizione del PEF nei termini utili per consentire le successive deliberazioni inerenti l'articolazione tariffaria;
- **Trasmissione ad ARERA** del PEF predisposto e dei corrispettivi massimi “provvisori” del servizio integrato o dei singoli servizi nel **termine di 30 giorni** dall'assunzione delle pertinenti determinazioni, ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento (vale a dire, per l'anno 2020, dal 30 aprile).

Compiti di AREGA

Verifica della coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa costituente il Piano economico finanziario.

L'Autorità, in caso di esito positivo delle verifiche approva il fabbisogno tariffario, ma si riserva la possibilità di richiedere ulteriori informazioni ai gestori e agli ETC.

- L'Autorità dovrà approvare sia i **PEF ordinari** (il fabbisogno economico è inferiore o uguale al limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie di cui all'art. 4 del MTR), sia i **PEF che determinano aumenti delle entrate tariffarie oltre i limiti previsti** (corredati dalle relazioni redatte dagli ETC che attestano, ai sensi dell'articolo 4, comma 4.5 del MTR, le valutazioni compiute).
- Ad oggi le tempistiche entro le quali l'Autorità procederà con questi adempimenti non sono noti né dichiarati.
- AREGA dovrà approvare circa 7900 PEF validati e corredati dalle pertinenti determinazioni degli ETC

Arera: delimitazione del perimetro di regolazione tariffaria

Arera ha definito le attività da includere nel perimetro del servizio integrato di gestione dei RU, al fine di caratterizzare e quantificare i costi che devono essere coperti dal gettito tariffario come regolato dall'Autorità.

I costi riconosciuti sono solo quelli afferenti alla **gestione integrata dei rifiuti**, cioè il **complesso delle attività volte ad ottimizzare la gestione dei RU**, vale a dire:

- **spazzamento e lavaggio strade;**
- **raccolta e trasporto dei rifiuti;**
- **trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti;**
- **il controllo delle discariche dopo la chiusura;**
- **la gestione delle tariffe e del rapporto con gli utenti.**

Non sono ricomprese nel perimetro del servizio di gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani, e pertanto non sono coperte dalla tariffa definita dall'Autorità in quanto non costituiscono attività regolate, le **attività esterne non strettamente riferibili al servizio**, *anche qualora siano state incluse nella concessione di affidamento del servizio di gestione integrata del ciclo dei rifiuti,*

Arera: delimitazione del perimetro di regolazione tariffaria

Sono altresì **inclusi nel perimetro dei costi riconosciuti, i costi della raccolta dei rifiuti abbandonati** su strade o aree pubbliche, o su strade private soggette ad uso pubblico, su arenili e rive fluviali e lacuali, nonché aree cimiteriali (inusualmente inclusi nei costi di spazzamento e lavaggio)

In merito ai costi della gestione post-operativa e di chiusura delle discariche autorizzate, l'Autorità dispone inoltre che l'**ETC** (ente di governo d'ambito, oppure il Comune in tutti quei contesti nei quali gli EGATO non sono stati definiti o non sono ancora operativi, oppure non sono in grado di svolgere le funzioni previste) **possa includerli tra i costi riconosciuti nel caso in cui le risorse precedentemente accantonate ai sensi delle norme vigenti risultino insufficienti a garantire il ripristino ambientale del sito medesimo.**

Arera: delimitazione del perimetro di regolazione tariffaria

Sono **escluse dal perimetro** del servizio di gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani:

- **raccolta, trasporto e smaltimento amianto da utenze domestiche**

ai fini della determinazione dei corrispettivi, tuttavia, la micro raccolta dell'amianto da utenze domestiche è da considerarsi tra le attività di gestione dei RU laddove essa fosse stata già inclusa nella gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani alla data di pubblicazione del provvedimento (31 ottobre 2019);

- **derattizzazione; • disinfezione zanzare;**
- **spazzamento e sgombero della neve**

Anche Linee guida Tares indicavano l'esclusione dai PEF – sulla base dell'art. 183, comma 1, lett. oo), del D.Lgs. n. 152 del 2006. (Scelta criticata da Anci).

- **cancellazione scritte vandaliche; • defissione di manifesti abusivi;**
- **gestione dei servizi igienici pubblici;**
- **gestione del verde pubblico;**

Anche nelle Linee Guida Tares, i costi di manutenzione e gestione del verde pubblico (piantumazione, annaffio, concimazione, potatura, sfalcio, abbattimento, ecc.) non rientravano nei costi operativi di gestione dei rifiuti, né in altra voce di costo rilevante in ordine alla tariffa. Vi rientravano invece i costi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti che ne derivano... (art. 184, c. 2, D.Lgs. n. 152/2006).

- **manutenzione delle fontane.**

Arera: delimitazione del perimetro di regolazione tariffaria

Su questo tema, **l'Autorità consente che gli oneri eventualmente inseriti nei corrispettivi tariffari, ma non attinenti alle attività ricomprese nel perimetro, siano indicati separatamente negli avvisi di pagamento.**

Tale evenienza è confermata dal fatto che il **prospetto per la redazione del PEF** consente di inserire i costi di tali attività, dandone appunto "separata evidenza".

Attività esterne Ciclo integrato RU incluse nel PEF	G
TOT PEF	C

Quello che risulta evidente dalla redazione del PEF è che **la descrizione delle attività esterne al ciclo integrato dei rifiuti:**

- è un onere del gestore;
- che il gestore deve descrivere dettagliatamente la costruzione dei costi relativi a questi servizi.

Nella fase di verifica da parte dell'amministrazione competente, le attività esterne dovranno quindi essere oggetto di particolare attenzione nell'attestazione richiesta.

Tale concetto è ribadito anche all'art. 6 del TITR 444, nel quale si afferma che **nel documento di riscossione deve essere sempre data separata evidenza delle eventuali ulteriori componenti tariffarie diverse da quanto dovuto per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani.**

Le novità nella ripartizione della parte fissa e parte variabile

$$-b(AR_a) - b(1 + \omega_a)AR_{CONAI,a} + (1 + \gamma_a)\frac{RC_{TV,a}}{r}$$

$$\sum T_a = \sum TV_a + \sum TF_a$$

Novità !!
il 100% del costo del personale direttamente impiegato va interamente nei

$$\sum TF_a = CSL_a + CC_a + CK_a + COI_{TF,a}^{exp} + (1 + \gamma_a)\frac{RC_{TF,a}}{r}$$

Le novità nella ripartizione TF e TV (2)

Per rallentare la crescita della quota variabile l'Autorità ha inserito (3,1 MTR) un limite alla variazione della tariffa TV_a ponendola al massimo al 20%; difatti in ciascun anno $a = \{2020, 2021\}$ è applicata la seguente condizione:

$$0,8 \leq \frac{\sum TV_a}{\sum TV_{a-1}} \leq 1,2$$

Per l'anno 2020 si considerano le entrate tariffarie $TV_{2019_{old}}$, dove il denominatore corrisponde alle entrate tariffarie accertate nel 2019.

L'eventuale quota eccedente rispetto a $\pm 20\%$ sarà ricompresa nei "costi fissi".

Potenziali conseguenze:

- modifica dell'articolazione tariffaria, con un potenziale aumento della tariffa delle utenze domestiche con più componenti;
- una variazione delle tariffe per le utenze commerciali e non domestiche in genere, che si caratterizzano con maggior peso della TV e quindi un rischio di ammanchi di gettito a causa della maggior incidenza delle riduzioni e spesso delle agevolazioni, che incidono per lo più sulla TV;
- una necessaria rivalutazione dei gettiti, con possibile modifica del regolamento comunale con la verifica dell'effetto degli sgravi (che solitamente pesano percentualmente sulla parte variabile) sull'equilibrio generale della tariffa.

Semplificazioni: costi operativi di gestione

$$\Sigma T_a = CG_a + CC_a + CK_a - b (AR_a + (1 + \omega_a) AR_{CONAI,a}) + (1 + \gamma_a) RC_a / r$$
$$CG_a = CSL_a + CRT_a + \mathbf{CTS_a} + CRD_a + \mathbf{CTR_a} + COI_a^{exp}$$

Nel caso in cui **il gestore non svolga** (in tutto o in parte) direttamente l'attività di **trattamento e smaltimento e l'attività di trattamento e recupero**, le rispettive componenti di costo **CTS_a** e **CTR_a** sono ottenute come prodotto tra **il corrispettivo unitario del servizio** (coerente con i valori di mercato ed espresso in euro/tonnellata) e **i quantitativi conferiti** (espressi in tonnellate).

Le suddette componenti saranno valutate alla luce della determinazione, con successivo provvedimento, dei criteri di cui all'articolo 1, comma 527, lettera g), della legge n. 205/17.

Ricordiamo che tra i poteri di Arera vi è anche la:

g) fissazione dei criteri per la definizione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento;

Semplificazioni: costi operativi di gestione

$$\Sigma T_a = CG_a + CCa + CKa - b (AR_a + (1 + \omega_a)AR_{CONAI,a}) + (1 + \gamma_a) RC_a / r$$
$$CG_a = CSL_a + CRT_a + \mathbf{CTS}_a + CRD_a + \mathbf{CTR}_a + COI_a^{exp}$$

- Si chiede se occorre considerare, nel calcolo delle entrate tariffarie dell'anno 2020 avente base dati 2018, il corrispettivo unitario per la componente a copertura dei costi di attività di trattamento e smaltimento/recupero dei rifiuti urbani (CTS e CTR di cui ai punti 7.7 e 7.8 dell'allegato A alla Delibera 443/2019) relativo all'anno 2018 oppure quello dell'anno 2020, comunque approvati dall'Ente Competente o in esito a procedure negoziali, nelle more della determinazione dei corrispettivi secondo i criteri ARERA.
 - *Nel calcolo delle entrate tariffarie dell'anno 2020, si applica il corrispettivo unitario per la componente a copertura dei costi di attività di trattamento e smaltimento/recupero dei rifiuti urbani relativo all'anno 2018 (valore di bilancio). Se la dinamica di costo è molto accentuata nel passaggio da un anno a un altro, va segnalata (ovvero se risulta superiore a una logica di*

Limite alla crescita tariffaria (art. 4 MTR)

1 formula

$$\frac{\sum T_a}{\sum T_{a-1}} \leq (1 + \rho_a)$$

Il Limite alla crescita è la condizione che determina l'ammontare complessivo dei costi

ρ_a è limite alla crescita delle tariffe

$$T_a \leq T_{a-1} (1 + \rho_a)$$



23 formule

$$\sum TF_{a-2}^{new} = CSL_{a-2}^{new} + CC_{a-2}^{new} + CK_{a-2}^{new}$$

$$RC_{TV,a} = \sum TV_{a-2}^{new} - \sum TV_{a-2}^{old}$$

$$CC_a = CARC_a + CGG_a + CCD_a + CO_{AL,a}$$

$$IMN_a = \int \Gamma^{a-2}$$

$$R_{a,c} = \sum_c \min \left(\frac{CI_{c,t} * df_t^a}{VU_c}; (CI_{c,t} - FA_{CI,c,t}^{a-2}) * df_t^a \right) * df_t^a$$

$$AMM_a = \sum_c \sum_t \min \left(\frac{CI_{c,t} * df_t^a}{VU_c}; (CI_{c,t} - FA_{CI,c,t}^{a-2}) * df_t^a \right) * df_t^a$$

$$RC_{TF,a} = \sum T_{a-2}^{new} - \sum T_{a-2}^{old} + CTR_{a-2}^{new} + CRD_{a-2}^{new} - \bar{b}(AR_{a-2}^{new})$$

$$\sum TV_{a-2}^{new} = CK_{a-2}$$

$$CUEff_{a-2} = \left(\sum TV_{a-2}^{old} + \sum TF_{a-2}^{old} \right) / q_{a-2}$$

$$CIN_a = \text{Max}((IMN_a + CCN_a - PR_a), 0)$$


$$CCN_a = \left(\frac{90}{\dots} \right)$$

$$AMM_a = \sum_c \sum_t \min \left(\frac{CI_{c,t} * df_t^a}{VU_c}; (CI_{c,t} - FA_{CI,c,t}^{a-2}) * df_t^a \right) * df_t^a$$

$$CC_a = CARC_a + CGG_a + CCD_a + CO_{AL,a}$$



Il Limite alla crescita tariffaria determina il limite ai costi «efficienti»



T_{a-1} = Ricavi tariffari pertinenti stimati nell'anno $a-1$ per il 2019 $T_{a-1} = TV_{2019}_{old}$
 T_{amax} = Ricavi tariffari pertinenti massimi anno a

Limite alla crescita tariffaria (art. 4 MTR)

Per l'anno 2020, ai fini della verifica del limite alla crescita delle tariffe, si considerano le entrate tariffarie **T2019 old** ovvero le entrate tariffarie per l'anno 2019 determinate ai sensi della previgente regolazione

$$\frac{\sum T_a}{\sum T_{a-1}} \leq (1 + \rho_a)$$

Crescita tariffaria

$$\frac{\sum T_a}{\sum T_{a-1}} \leq (1 + rpi_a - X_a + PG_a + QL_a)$$

Inflazione programmata 1,7%

Recupero di produttività 0,1% ÷ 0,5%

		Perimetro Gestionale (PG_a)	
		Nessuna variazione nelle attività gestionali	Presenza di variazioni nelle attività gestionali
Qualità prestazioni (QL_a)	Mantenimento livelli di qualità	$PG_a = 0\%$ $QL_a = 0\%$	$PG_a \leq 3\%$ $QL_a = 0\%$
	Miglioramento livelli di qualità	$PG_a = 0\%$ $QL_a \leq 2\%$	$PG_a \leq 3\%$ $QL_a \leq 2\%$

Limite alla crescita tariffaria

X factor

X_a

**Recupero di produttività
0,1%-0,5%**

Sembra essere l'unico parametro di efficienza offerto dal metodo.

Determina una riduzione dell'ammontare dei costi totali da un anno altro di cui il gestore deve farsi carico

Limite alla crescita della tariffa (1)



La variazione della tariffa anno su anno è sottoposta a dei limiti

$$[\text{Tariffa Anno}] / [\text{Tariffa Anno A-1}] \leq (1 + \rho a)$$

ρa : e' il parametro % per la determinazione del limite di crescita



Scenario Ordinario

nel caso in cui l'ETC non individui obiettivi di miglioramento della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate e non preveda modifiche al perimetro gestionale, le entrate tariffarie possono essere incrementate al massimo per il valore corrispondente alla differenza tra il tasso di inflazione programmata e il miglioramento della produttività, valore che per il 2020 è compreso nel *range* tra 1,2% e 1,6%. **l'ETC sembra avere ampia discrezionalità nel determinare il recupero produttività nell'ambito dei range prefissati.**


Limite alla crescita della tariffa (2)



La variazione della tariffa anno su anno è sottoposta a dei limiti

$$[\text{Tariffa Anno A}] / [\text{Tariffa Anno A-1}] \leq (1 + \rho\alpha) \quad *$$

$\rho\alpha$: e' il parametro % per la determinazione del limite di crescita



Scenario Possibile adeguamento Qualità

QL_a Coefficiente Miglioramento qualità del servizio = [2,0%]

La variazione di QL_a si concretizza in:

- frequenza maggiore nelle attività di spazzamento e di raccolta
- incrementi dei livelli di riutilizzo e riciclaggio
- incrementi significativi della percentuale di raccolta differenziata


Limite alla crescita della tariffa (3)



La variazione della tariffa anno su anno è sottoposta a dei limiti

$$[\text{Tariffa Anno A}] / [\text{Tariffa Anno A-1}] \leq (1 + \rho a) \quad *$$

ρa : e' il parametro % per la determinazione del limite di crescita



Scenario Possibile: adeguamento Perimetro

PG_a Coefficiente valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale = [3,0%]

La variazione di PG_a si concretizza in:

- passaggio dalla raccolta stradale alla raccolta porta a porta
- processi di aggregazione delle gestioni

Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie, possibili deroghe

Ove gli Enti territorialmente competenti ritengano necessario - per assicurare il raggiungimento dei previsti miglioramenti di qualità ovvero per sostenere il processo di integrazione delle attività gestite - **il superamento del limite, i medesimi presentano all'Autorità una relazione attestante:**

- **le valutazioni di congruità compiute sulla base delle risultanze dei fabbisogni standard** di cui all'articolo 1, comma 653, della legge n. 147/13 (ovvero, per le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano, sulla base del costo medio di settore come risultante dall'ultimo Rapporto dell'ISPRA) e l'analisi delle risultanze che presentino oneri significativamente superiori ai valori standard;
- **le valutazioni in ordine all'equilibrio economico-finanziario delle gestioni, con specifica evidenza degli effetti di eventuali valori di picco degli oneri attribuibili alle componenti *CTSa* e *CTRa* ;**
- **l'effetto relativo alla valorizzazione del fattore di *sharing b* in corrispondenza dell'estremo superiore dell'intervallo;**
- **le valutazioni relative agli eventuali oneri aggiuntivi relativi ad incrementi di qualità nelle prestazioni o a modifiche nel perimetro gestionale.**
- Qualora l'Ente territorialmente competente accerti eventuali situazioni di squilibrio economico e finanziario, oltre a quanto stabilito al comma precedente, il medesimo provvede a declinare puntualmente le modalità volte a recuperare la sostenibilità efficiente della gestione.

Meccanismi di Garanzia (art. 7 della delibera n° 443/2019/R/rif)

In caso di **inerzia del gestore** nella predisposizione del PEF l'ETC che abbia **provveduto a richiedere i dati e gli atti necessari**, ne dà comunicazione all'Autorità, informando contestualmente il gestore. **L'Autorità**, ricevuta la comunicazione provvede a **diffidare il gestore** e, in caso di perdurante inerzia, ad intimare l'adempimento agli obblighi regolatori.

In caso di **inerzia dell'ETC**, invece, il **gestore**, una volta **predisposto il PEF**, ne dà comunicazione all'Autorità, informando contestualmente l'Ente medesimo. **L'Autorità**, ricevuta la comunicazione di cui al precedente comma, provvede a **diffidare l'ETC** e, in caso di perdurante inerzia, ad intimare l'adempimento agli obblighi regolatori.

In entrambi i casi l'Autorità si riserva comunque di procedere secondo quanto stabilito dall'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95. (possibilità di irrogare sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori nel minimo a euro 2.500 e non superiori nel massimo a lire 300 miliardi lire); in caso di reiterazione delle violazioni, ARERA ha la facoltà, di sospendere l'attività di impresa fino a 6 mesi ovvero proporre al Ministro competente la sospensione o la decadenza della concessione.



Grazie per l'attenzione

Francesco Iacotucci
Consulente IFEL
f.iacotucci@gmail.com



Twitter



Facebook



YouTube

